

La Valutazione nel primo ciclo di istruzione

Quadro normativo di riferimento:

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma rispetto al tema della valutazione degli alunni.

Il **decreto legislativo n. 62/2017**, attuativo della legge n.107/2015, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.

Al decreto n. 62/2017 è seguito il **DM n. 741/2017**, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il **DM n. 742/2017**, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la **nota n. 1865 del 10 ottobre 2017**, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

La **valutazione** è:

- **formativa** ed **educativa**;
- concorre al **miglioramento** degli apprendimenti e al **successo** formativo;
- documenta lo sviluppo dell'**identità** personale;
- promuove l'**autovalutazione**;
- ha per oggetto il **processo** e i **risultati** di apprendimento degli alunni;
- è espressa con **voto in decimi**.

VALUTAZIONE



La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. L'Istituzione Scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il **sapere**, il **saper fare** e il **saper essere**.

Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.

Il processo di valutazione consta di tre momenti:

- la **valutazione iniziale** che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti;
- la **valutazione formativa o in itinere** è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;
- la **valutazione sommativa o finale** che si effettua alla fine del trimestre e a fine anno, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate, scritte e orali, e alla fine del trimestre e del pentamestre con gli scrutini.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, è **espressa in decimi**. L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento, all'approfondimento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" afferenti alle discipline storico-geografiche.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento si basa sugli indicatori riportati nella **rubrica di valutazione del comportamento** e si riferisce all'acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione e ha come basi il regolamento d'Istituto, il Patto di Corresponsabilità e lo Statuto delle studentesse e degli studenti (sc. Secondaria di primo Grado).

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, questa **viene espressa su una nota distinta con giudizio sintetico** sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, viene rilasciata la **certificazione delle competenze**, utilizzando il modello nazionale predisposto dal MIUR.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO

La **valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento** è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro **PEI e PDP**. Pertanto l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del PEI. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del

primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ESITI DELLA VALUTAZIONE: LA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Per la documentazione dei livelli globali di apprendimento raggiunti dai singoli alunni alla fine del percorso formativo, il Collegio dei Docenti ha predisposto la “**SCHEMA DI VALUTAZIONE**”.

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Il livello globale raggiunto in merito agli apprendimenti e la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) di ciascuna alunno/a sono comunicati alle famiglie tramite il “**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE**” formulato e reso disponibile attraverso il registro elettronico a fine trimestre e pentamestre. Una comunicazione aggiuntiva è resa con il **pagellino interpentamestrale**. I colloqui con le famiglie e le comunicazioni tramite diario, ed eventuali segnalazioni di scarso profitto tramite lettera alla famiglia costituiscono uno strumento ulteriore di informazione sull'andamento scolastico dei propri figli.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito ai giudizi e ai voti, il Collegio ha concordato e definito, attraverso **rubriche di valutazione** appositamente predisposte, i criteri di valutazione sulla base di indicatori e

descrittori condivisi. Le rubriche di valutazione degli apprendimenti globali, disciplinari e del comportamento sono consultabili nel presente documento.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

L'orario settimanale delle lezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado è strutturato su 5 giorni settimanali per 36 ore a settimana. il monte ore annuale è riportato in tabella.

n. settimane	n. ore settimanale	monte ore annuale	$\frac{3}{4}$ monte ore annuale
33	36	1188	891

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione e ci siano comprovate e documentate motivazioni per le assenze.

- Motivi di salute comprovati da certificati medici, come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non permettono allo studente di muoversi da casa
- Motivi personali e/o di famiglia (l'Istituto valuta la gravità del problema e decide come procedere)
- Partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato viene deliberata in sede collegiale da tutti i docenti contitolari. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La **Scuola Secondaria di Primo Grado** stabilisce i seguenti **criteri di non ammissione** alla classe successiva o all'Esame di Stato del Primo Ciclo d'Istruzione:

- **quattro discipline** insufficienti con il **voto 5**
- **due discipline insufficienti** con il **voto 5** e **una disciplina gravemente insufficiente** con il **voto 4**.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola primaria: L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Scuola secondaria: l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per essere ammessi all'Esame sono richiesti **tre** requisiti:

1. **partecipazione alle prove nazionali INVALSI** nel corso del III anno
2. **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato
3. **non essere incorsi in sanzioni disciplinari** incompatibili con l'ammissione alla scrutinio.

. La Commissione d'Esame

- È composta dai **docenti dei consigli di classe** delle classi terze.
- È presieduta dal **dirigente scolastico** della scuola o, **dal coordinatore delle attività didattiche-educative**.

Il voto di ammissione all'esame.

- È espresso dal consiglio di classe. La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni assegnate durante tutto il triennio, in particolare nell'ultimo anno (trimestre e pentamestre) e che inoltre considera il metodo di studio acquisito, la partecipazione alle attività didattiche e l'impegno profuso per superare eventuali difficoltà.

- Per assegnare il voto di ammissione il consiglio di classe considera il percorso scolastico compiuto nel triennio, utilizzando la **media ponderata dei voti** (escluse le valutazioni del comportamento e di I.R.C./A.A.) riportati dagli alunni negli scrutini finali dei tre anni, secondo la seguente formula:

$$\text{media ponderata} = (\text{media } 1^\circ\text{anno} \times 10\%) + (\text{media } 2^\circ\text{anno} \times 20\%) + (\text{media } 3^\circ\text{anno} \times 70\%)$$

- La media ponderata risultante è **arrotondata** all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. In caso di ripetenze, si considerano solo gli anni in cui gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.
- Il consiglio di classe, considerato il percorso dell'alunno e l'impegno dimostrato, **può incrementare fino a un massimo di 1** il voto risultante dalla formula.
- **Può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli apprendimento in una più discipline.
- **Concorre per il 50% alla determinazione del voto finale d'Esame.**
- In caso di ripetenze, si considerano solo gli anni in cui gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.

Le prove d'Esame

L'Esame conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione prevede:

- **tre prove scritte:**
 1. Italiano
 2. Competenze logico-matematiche
 3. Lingue straniere (inglese e francese)
- **un colloquio orale.**

La **prova scritta di Italiano** accerta:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, riferite alle seguenti tipologie:

- a. testo narrativo o descrittivo
- b. testo argomentativo
- c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La **prova scritta sulle competenze logico-matematiche** accerta:

- la capacità di rielaborazione
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 1. Numeri
 2. Spazio e figure
 3. Relazioni e funzioni
 4. Dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste
- b. quesiti a risposta aperta
- c. può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La **prova scritta di Lingue straniere (inglese)** accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti livelli:

- A2 per l'inglese
- A1 per il francese

La commissione predispone una prova con riferimento alle seguenti tipologie, ponderate sui due livelli di riferimento:

- a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b. completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c. elaborazione di un dialogo;
- d. lettera o email personale;
- e. sintesi di un testo.

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio orale

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, con particolare attenzione a:

- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo;
- capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza.

La valutazione finale dell'esame

- Il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra:
 1. voto di ammissione
 2. media (senza arrotondamenti) dei voti delle prove d'esame (scritti e colloquio)
- Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a **sei decimi**.
- La lode è attribuita dalla commissione con deliberazione all'unanimità, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.
- Sessioni Suppletive: la commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.
- Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto finale conseguito.

La certificazione delle competenze

- La certificazione delle competenze, redatta dal consiglio di classe, è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.
- Si adottano i modelli nazionali integrati da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
- Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa collegata agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).